

Repubblica Italiana



# COMUNE DI SPINAZZOLA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE COPIA

n. 24 del 05-09-2014

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Settembre a partire dalle ore 18:00, nella sala delle adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta NICOLA DI TULLIO, SINDACO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.  
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Presenze	N	Cognome e Nome	Presenze
1	DI TULLIO NICOLA	Presente	8	TERRONE GIULIANO CONCENZIO	Assente
2	PATRUNO MICHELE	Presente	9	SORRENTI EMANUELE	Assente
3	GALANTUCCI SAVINO	Presente	10	SCELZI CARLO GIUSEPPE	Presente
4	BLASI GIUSEPPE	Presente	11	LAGRECA NICOLA	Presente
5	VITTI ORAZIO TOMMASO	Presente	12	BRUNO GIUSEPPE	Presente
6	ZIANNI RAFFAELE	Presente	13	ORLANDINO GIOVANNI	Assente
7	VALENTINO MICHELE	Assente			

**PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, NICOLA DI TULLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta

**Vice-Sindaco Michele Patruno:** eravamo partiti con l'intento di non applicare questa tassa (TASI), tassa che noi non condividiamo affatto, però nel momento in cui stavamo concludendo il bilancio c'è stato un ulteriore taglio di €. 144.000 e pertanto siamo stati costretti, nostro malgrado ad applicare l'aliquota base per le abitazioni principali e lo 0,50 sulle altre abitazioni. Ripeto: volevamo non applicarla affatto, purtroppo non è stato possibile.

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi **indivisibili**, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

**VISTI** gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito in [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#), con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

**RICHIAMATO** in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della [Legge n. 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

### **VISTI:**

- l'art. unico del decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU n. 43 del 21 febbraio 2014 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'art.151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 28 febbraio 2014 dall'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, pubblicato sulla GU n. 302 del 27 dicembre 2013, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- l'art. unico del decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla GU n. 99 del 30 aprile 2014 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;
- l'art. unico del decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla GU n. 169 del 23 luglio 2014 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014;

### **TENUTO CONTO** che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#);
- il regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 023 del 05/09/2014 che comprende la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) prevede all'art. 8 che i servizi indivisibili comunali saranno determinati annualmente con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI;
- nel regolamento della TASI è previsto che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il citato comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

**VISTO** che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2014, come segue:

SERVIZI INDIVISIBILI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014
FUNZIONI POLIZIA LOCALE	€ 299.054,00
FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI	€ 357.478,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 101.170,00
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	€ 211.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 969.402,09</b>
<b>GETTITO TASI</b>	<b>€ 326.027,49</b>
<b>% DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>33,63%</b>

**DATO ATTO** che il gettito TASI stimato ad aliquota base dal Dipartimento delle Finanze al 16.06.2014 è pari ad € 326.027,49 e che si resta in attesa del trasferimento del riparto dei 625 milioni stanziati dallo Stato quale "fondo Tasi" a favore dei comuni che, avendo già raggiunto i livelli massimi consentiti sulle aliquote IMU non possono applicare la TASI neppure ad aliquota base;

**DATO ATTO** che nel Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2014, dal totale delle risorse di riferimento è stato decurtato, oltre al gettito IMU stimato ad aliquota base (dati D.F. al 16.06.2014), il gettito TASI di € 326.027,49;

**CONSIDERATO** che il comune di Spinazzola è nell'impossibilità di applicare l'aliquota base TASI dell'uno per mille su alcune tipologie di immobili (immobili diversi dall'abitazione principale – esclusi le cat. "D" e immobili di cat. "D"-impianti fotovoltaici), ai sensi del comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 impone ai Comuni *il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;*

**RITENUTO**, pertanto, di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 per le seguenti tipologie di immobili:

- 1. abitazioni principali e relative pertinenze** come definite e dichiarate ai fini IMU: **aliquota 1 per mille;**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota IMU applicata pari a 4 per mille - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);*

- 2. altri fabbricati (esclusi immobili cat. "D"): 0,5 per mille;**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,60 per mille – aliquota IMU applicata pari a "10,1" per mille - somma IMU + TASI = 10,60 per mille, n. 24 del 05-09-2014*

pari ad aliquota massima consentita IMU)

**3. immobili di cat. "D": 1 per mille;**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari a "8,60" per mille - somma IMU + TASI = 9,60 minore ad aliquota massima IMU)

**4. immobili di cat. "D" limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica: zero per mille;**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari a "10,60" per mille - somma IMU + TASI = 10,6 pari ad aliquota massima IMU);

**RITENUTO**, pertanto, di inserire nel bilancio di previsione 2014 il gettito TASI stimato dal Dipartimento delle Finanze, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili in attesa dell'assegnazione del riparto dei 625 milioni stanziati dallo Stato a favore dei comuni che avendo già raggiunto i livelli massimi consentiti sulle aliquote IMU non possono applicare la TASI neppure ad aliquota base e, di conseguenza, la eventuale rideterminazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2014, che potrà essere oggetto di variazioni di bilancio;

**RICHIAMATI** gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della [Legge n. 147/2013](#), come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del [decreto legge n. 88/2014](#), che testualmente recitano: "Per il solo anno 2014, in deroga al settimoperiodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale";

**PRESO ATTO** che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le seguenti: **16 ottobre e 16 dicembre**;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

**VISTO** il regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 5 settembre che comprende la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Lagreca, Scelzi, Bruno), su presenti 9, assenti 4 (Valentino, Terrone, Sorrenti Orlandino)

**DELIBERA**

- di approvare** per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote TASI:

- **abitazioni principali e relative pertinenze** comprese quelle di cui alle categorie catastali A1. A/8 e A/9, n. 24 del 05-09-2014

- come definite e dichiarate ai fini IMU : **1 per mille**;
- **altri fabbricati (esclusi immobili cat. "D"): 0,5 per mille**;
  - **immobili di cat. "D": 1 per mille**;
  - **immobili di cat. "D" limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica: zero per mille**;
2. **di non avvalersi**, per il 2014, della facoltà di prevedere esenzioni, riduzioni e/o detrazioni d'imposta;
  3. **di inviare** il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  4. **di dichiarare** con voti favorevoli 6 , astenuti 3 (Lagreca, Scelzi, Bruno), su presenti 9, assenti 4 (Valentino, Terrone, Sorrenti, Orlandino) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:**

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere **Favorevole** per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.

Spinazzola, 01-09-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.TO SILVIA MARIA SIRRESSI

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:**

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Spinazzola, 01-09-2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.TO DOTT.SSA SILVIA MARIA SIRRESSI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.TO NICOLA DI TULLIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 );

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Spinazzola, 09-09-2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

---

**\*\*\*COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO\*\*\***

Spinazzola,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

---